



TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. piano del consumatore n. 4/2022 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 2.4.2022 dal ricorrente [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Di Caterino e dall'Avv. Davide Loffredi e coadiuvato dalla Dott.ssa Laura Palombo in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), il quale ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7 ss., l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC;

viste le note difensive depositate dal creditore [REDACTED] in persona del l.r.p.t., che ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza del requisito della meritevolezza in capo al ricorrente;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.5.2022, nel corso della quale il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione della proposta ai creditori, come da documentazione da ultimo prodotta, ed esaminati gli atti;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano del consumatore.

In particolare, va rilevato che il piano, secondo la proposta del ricorrente prevede il pagamento:

> integrale delle spese in prededuzione, pari ad euro 10.074,00 per compensi, rimborso forfettario, oneri accessori e spese di procedura in favore dei legali e dell'OCC, entro un anno dall'omologa;

> integrale dei crediti privilegiati dell'[REDACTED] s.r.l. e del [REDACTED] pari complessivamente ad euro 9.528,83;

> al 45% dei creditori chirografari, mediante 89 rate mensili da versarsi dopo il pagamento dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati, come segue:

- euro 49.745,00, post falcidia, in favore di [REDACTED] p.l.c.;



- euro 4.590,00, post falcidia, in favore di [REDACTED]
- euro 12.747,00, post falcidia, in favore di [REDACTED]
- euro 3.900,00, post falcidia, in favore di [REDACTED]
- euro 1.555,00, post falcidia, in favore di [REDACTED] per una prima posizione;
- euro 4.011,00, post falcidia, in favore di [REDACTED] per una seconda posizione;
- 1.575,00, post falcidia, in favore di [REDACTED]
- euro 2.139,00, post falcidia, in favore di [REDACTED]

L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti ammonta ad euro 900,00 mensili e rappresenta il 40% del suo reddito di euro 2.200,00 mensili circa, connotato da stabilità, essendo lo stesso dipendente pubblico a tempo indeterminato.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. In proposito, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "*senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*" o abbia "*colposamente determinato il sovraindebitamento*", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "*generale diligenza*" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo "evolutivo", che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabile al ricorrente.

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa del ricorrente. Invero, il finanziamento maggiore è stato contratto con la [REDACTED]



nel 2008 e, quindi, prima della separazione personale del 5.7.2011 che inevitabilmente ha avuto ripercussioni a livello economico. Difatti, si ha traccia di segnalazioni del ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia a partire dal 2011, a significare che gli ulteriori finanziamenti contratti sono stati rivolti all'estinzione di posizioni pregresse e, comunque, per far fronte alle esigenze familiari, anche di mantenimento del figlio [REDACTED] e di alloggio a seguito della vendita forzosa dell'immobile in comproprietà avvenuta nell'ambito della procedura esecutiva del Tribunale di [REDACTED] [REDACTED] non già per sostenere spese voluttuarie.

Ancora, deve osservarsi che gli odierni creditori hanno continuato a finanziare il ricorrente nonostante quanto previsto dall'art. 124 bis Tub, che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. Sul punto si richiama un precedente di merito, secondo cui *"sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori, è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018)"*. Ration per cui devono ritenersi privi di pregio gli argomenti dedotti dalla [REDACTED] s.p.a., avendo il ricorrente sempre superato il vaglio del merito creditizio evidentemente per una erronea verifica degli enti finanziatori.

La condotta del ricorrente supera anche il controllo evolutivo, non essendo intervenuta alcuna riduzione della sua capacità reddituale.

3. Ciò detto, deve osservarsi che ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 8 della legge sul sovraindebitamento, la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto (o di fine servizio in caso di impiego pubblico) o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.

Un'espressione limitrofa della questione è quella in cui il quinto dello stipendio sia stato attinto da un pignoramento, realizzandosi in entrambi i casi una modificazione soggettiva del destinatario finale (o assegnatario) della somma attraverso una cessione *pro solvendo* di una parte del credito (Cass. civ., n. 2745/2007; Cass. civ., n. 1611/2011), cessione preventiva che in ogni caso risulta inopponibile alla procedura da sovraindebitamento.

Nello specifico, la cessione del quinto dello stipendio opera il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria e non traslativa, secondo l'avviso proprio della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 551/2012). Finché il credito non diviene esigibile, la cessione concretizza una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto. Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della



somma rimane in capo al dipendente, che ne può dunque disporre nella procedura di sovraindebitamento intrapresa. Se quest'ultima impatta in senso sospensivo su quelle esecutive, il medesimo effetto di blocco non può che aversi sulla quota di cessioni che non sia stata ancora riscossa anteriormente all'omologa del piano. Sotto altra angolazione, se la procedura di sovraindebitamento ha l'effetto di sospendere quelle esecutive e, in caso di omologa, di condurle all'improcedibilità, a maggior ragione il medesimo effetto inibitorio non può che registrarsi nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti. Quanto detto assicura, peraltro, il concorso tendenzialmente paritetico fra tutti i creditori.

Sulla scorta di quanto appena osservato, la normativa in questione riguarda anche la cessione del quinto nei riguardi di [REDACTED] la delegazione di pagamento nei riguardi di [REDACTED] nonché la procedura esecutiva mobiliare di [REDACTED], di cui deve disporsi rispettivamente la cessazione delle trattenute sullo stipendio del ricorrente per l'avvenire, nonché l'improcedibilità.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 2.200,00, l'impiego di euro 1.250,00 circa per i bisogni del ricorrente e della somma base di euro 900,00 circa per adempiere il piano del consumatore, come meglio specificato nello stesso, con un residuo per affrontare eventuali rischi di euro 50,00;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che il compenso per lo stesso previsto nel piano risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%; ciò tenuto conto che a fronte di un debito residuo di euro 187.891,26 è stata ipotizzata la realizzazione di un attivo di euro 89.791,00, oltre spese di procedura, per far fronte al piano del consumatore;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa il piano del consumatore del ricorrente [REDACTED] depositato in data 2.4.2022;

b) dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, non aventi natura previdenziale o fiscale, onerando l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente;



c) dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione incardinata presso [REDACTED]
n. [REDACTED]

d) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

e) stabilisce che il fabbisogno mensile del ricorrente sia pari ad euro 1.250,00;

f) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;

g) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC l'importo di euro 6.344,00, compresi rimborso forfettario, oneri fiscali e contributivi come per legge.

Si comunichi al ricorrente e da parte sua all'OCC, che avrà cura di comunicare il presente provvedimento ai creditori.

Cassino, 14 maggio 2022

Il G.D. Lorenzo Sandulli

